

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CIMMINO, FOLLONI, CALLEGARO, CAMO, COSTA, DENTAMARO, FIRRARELLO, GUBERT, RONCONI, ZANOLETTI, BRIENZA, COZZOLINO, FUMAGALLI CARULLI, NAPOLI Bruno, PALUMBO, DEMASI, TURINI, NAVA e DE CAROLIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996

---

Modifica all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese costituite in forma di società in accomandita semplice, di società cooperativa a responsabilità limitata e di società unipersonale a responsabilità limitata

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende apportare una significativa modifica alla disciplina dell'impresa artigiana prevista dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato), con specifico riferimento alle imprese costituite ed esercitate in forma di società.

Tale disciplina riconosce la qualifica artigiana esclusivamente alle imprese costituite ed esercitate in forma di società in nome collettivo ed alle società in forma cooperativa, ad esclusione, pertanto, delle società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni.

L'esclusione delle forme societarie cosiddette «di capitale» dal novero delle società artigiane trova una sua giustificazione nella limitazione di responsabilità patrimoniale propria delle stesse, la quale risulta incompatibile con uno dei requisiti essenziali richiesti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, vale a dire la responsabilità piena del titolare con l'assunzione di tutti i rischi inerenti alla direzione ed alla gestione dell'impresa artigiana.

In realtà occorre evidenziare che tale esclusione riflette ancora l'impostazione tradizionale e convenzionale con la quale il nostro ordinamento aveva definito l'artigianato del dopoguerra, ritenendo che la piena responsabilità patrimoniale dell'imprenditore artigiano e la connessa assunzione di tutti i rischi inerenti la direzione e la gestione dell'impresa fossero rigidamente incompatibili con qualsiasi forma di delimitazione, anche parziale, della responsabilità dei soci artigiani nell'impresa costituita in forma di società.

Tale principio, rispetto alla tendenziale evoluzione del modello tradizionale di impresa artigiana ed alla proiezione della stessa verso forme più avanzate di organizzazione aziendale, anche in funzione dell'ac-

cesso a strumenti moderni di agevolazione finanziaria ed al capitale di rischio, deve essere, ormai, superato, in primo luogo con riferimento alle figure della società in accomandita semplice e della società cooperativa a responsabilità limitata ed inoltre con riguardo al riconoscimento della qualifica artigiana delle società a responsabilità limitata con un unico socio.

#### *Società in accomandita semplice*

Per quanto concerne il riconoscimento della qualifica artigiana alle società in accomandita semplice, attualmente escluse dal novero delle società con qualifica artigiana (salvo che dalla legislazione della provincia autonoma di Bolzano), si deve subito evidenziare che una tale preclusione si rivela palesemente contraddittoria ed ingiustificata rispetto ai criteri che identificano tale figura societaria sul piano civilistico e nei confronti, altresì, degli stessi principi ispiratori della legge-quadro per l'artigianato.

Va rilevato, infatti, che, secondo la classificazione sistematica civilistica, le società in accomandita semplice, assieme alle società in nome collettivo, rientrano nella categoria delle società di persone, per le quali sussiste una autonomia patrimoniale imperfetta, nel senso che tutti i soci (in quelle in nome collettivo) o parte di essi (detti accomandatari nelle società in accomandita) continuano ad essere responsabili con il proprio patrimonio, sia pure in via sussidiaria, delle obbligazioni sociali (società a responsabilità illimitata).

Pertanto, si ritiene che anche la società in accomandita semplice - sempre a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale e che, nell'impresa il lavoro abbia funzione

preminente sul capitale - possa conseguire il riconoscimento della qualifica artigiana.

Tale proposta non snatura in alcuna misura il concetto di impresa artigiana ma è volta a rinnovarne il profilo economico ed organizzativo, rispettando sostanzialmente i principi della partecipazione prevalente del lavoro personale dei soci artigiani (accomandatari) al processo produttivo e della loro piena responsabilità di direzione e gestione, usufruendo, peraltro, dei conferimenti effettuati dal socio accomandante (che, in conformità ai criteri indicati dal codice civile non potrebbe assumere la veste di amministratore, nè compiere atti di amministrazione) e, quindi, sviluppando maggiori potenzialità economiche e produttive rispetto al mercato.

*Società cooperative (a responsabilità limitata ed illimitata)*

Allo stato attuale occorre, ancora, risolvere i dubbi ed i conflitti interpretativi che insorgono in merito all'inquadramento previdenziale e contributivo delle società cooperative a responsabilità limitata nel settore artigiano.

In merito, va ricordato che parte della giurisprudenza e della dottrina (seguita dall'INPS nell'esercizio delle proprie funzioni), sulla base di una interpretazione letterale eccessivamente rigida e formale della legge-quadro per l'artigianato, che sembra non tener conto dello spirito sostanziale della disciplina medesima, non riconosce a tali forme societarie la qualifica artigiana anche ai fini del relativo inquadramento previdenziale; pertanto l'INPS, spesso, provvede d'ufficio al loro inquadramento nel ramo industria.

L'esclusione delle società cooperative a responsabilità limitata (SCARL) viene affermata in base al dato testuale dell'articolo 3 della legge-quadro ove si afferma che «è altresì artigiana l'impresa che... è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni». In sostanza la pre-

clusione dalla qualifica artigiana per le società di capitali è da riferire esclusivamente alle società di tipo lucrativo a responsabilità limitata, nelle quali si consegue un lucro individuale per il tramite di un'impresa organizzata in forma collettiva. Considerato che la società cooperativa rappresenta una tipologia di società *sui generis*, nella quale sussiste una finalità mutualistica, indipendentemente dalla delimitazione di responsabilità, risulta evidente che la preclusione dalla qualifica artigiana non può riguardare tale *genus* di società.

A tale riguardo si può evidenziare che l'esclusione delle cooperative a responsabilità limitata dalla qualifica artigiana è suscettibile di entrare in sostanziale contrasto:

sia con la disciplina speciale in materia di cooperazione (codice civile e leggi speciali) che considerano la società cooperativa come una figura autonoma di organizzazione imprenditoriale, avente scopo mutualistico e non lucrativo e nella quale la componente lavoro assume una funzione comunque preminente rispetto al capitale, indipendentemente dalla delimitazione di responsabilità dei soci;

sia in rapporto alla previsione della legge-quadro che richiede comunque, come requisito essenziale, la preminenza funzionale del lavoro dei soci sul capitale nelle società con qualifica artigiana.

In merito occorre ricordare che sono già intervenuti positivi precedenti giurisprudenziali (come da parte della Cassazione con sentenza della sezione lavoro n. 4161 del 17 giugno 1988 e della giurisprudenza di merito) e che lo stesso Consiglio nazionale dell'artigianato aveva espresso uno specifico parere in data 11 dicembre 1991.

Ma, in particolare, va ricordato che il Ministero del lavoro (con lettera del 27 aprile 1993, della Direzione generale della previdenza sociale, Divisione XIII, protocollo n. 141376, indirizzata alla Direzione generale dell'INPS) ha già adottato uno specifico pronunciamento favorevole in materia di «inquadramento previdenziale delle

società cooperative artigiane a responsabilità limitata».

Nella lettera citata il Ministero afferma che «la posizione assunta dalle Commissioni provinciali per l'artigianato appare coerente con quanto viene evidenziato nella dottrina prevalente che considera le cooperative una categoria di società che si differenzia sia dalle società di persone sia dalle società di capitali, essendo l'organizzazione sociale costituita insieme su base personale e su base capitalistica a prescindere dal regime di responsabilità patrimoniale adottato... La natura delle società cooperative, per la maggior parte, del resto, a responsabilità limitata, è a prevalente carattere personale con riguardo sia all'elemento mutualistico che all'apporto personale dei soci nel perseguimento dello scopo sociale ... appare, pertanto, consvisibile tale interpretazione logico-letterale... che consente il riconoscimento della qualifica artigiana alle società cooperative a responsabilità limitata».

Sulla base dei precedenti riportati, superando le rigidità interpretative basate su di un opinabile significato meramente grammaticale del testo dell'articolo 3, secondo comma, della legge n. 443 del 1985, è necessario chiarire definitivamente, sul piano dell'interpretazione autentica, che tale forma associativa, indipendentemente dalla delimitazione di responsabilità, nei limiti dimensionali e secondo i requisiti personali e professionali previsti dalla legge-quadro per l'artigianato, ha pieno titolo al riconoscimento della qualifica artigiana a tutti gli effetti, sia ai fini previdenziali ed assistenziali per i soci titolari e loro familiari coadiuvanti, sia per la relativa classificazione come impresa con dipendenti ai fini contributivi (in senso conforme anche la Cassazione, sentenza n. 4161 del 1988).

Va rilevato, peraltro, che l'INPS, in tempi recenti, tenendo conto anche delle valutazioni sopra riportate del Ministero del lavoro, ha espresso formalmente, con una nota ufficiale indirizzata al Ministro del lavoro, un orientamento pienamente favorevole all'inquadramento delle società cooperative a responsabilità limitata nel settore artigiano.

*Società a responsabilità limitata con un unico socio*

L'articolo 17 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», prevede i criteri di delega al Governo per l'emanaazione delle norme attuative dell'istituto della società unipersonale a responsabilità limitata, in attuazione della direttiva comunitaria n. 89/667/CEE.

Tale direttiva, adottata in applicazione del programma di azione comunitario a favore delle piccole e medie imprese, è diretta a far introdurre negli ordinamenti di tutti gli Stati membri la già richiamata figura della società a responsabilità limitata con un unico socio (più correttamente denominata, nella legislazione francese, impresa unipersonale a responsabilità limitata).

Il provvedimento rientra nel quadro degli interventi comunitari aventi lo scopo di incoraggiare la creazione e lo sviluppo delle imprese di piccole o medie dimensioni e riveste notevole importanza, in quanto limita la responsabilità patrimoniale al capitale destinato all'esercizio dell'impresa.

Il legislatore italiano, in sede di recepimento della direttiva in esame attraverso il richiamato articolo 17 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, tende a ricondurre la società unipersonale ai suoi elementi essenziali di forma di impulso per la piccola impresa, prevedendo, al contempo, l'esclusione della possibilità, per una medesima persona fisica, di essere socio di più società unipersonali, nonchè la possibilità che una persona giuridica sia socio unico della società unipersonale.

La norma così come formulata persegue lo scopo di evitare la creazione di catene inestricabili di società e di diffondere il criterio della delimitazione della responsabilità patrimoniale alle attuali forme di esercizio delle imprese individuali o a conduzione familiare.

Sulla base della delega conferita al Governo dal citato articolo 17 della legge n. 142 del 1992, è stata data concreta attuazione all'istituto della società a responsabilità li-

mitata ad unico socio attraverso il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88.

Detto decreto prevede che le società a responsabilità limitata possano, d'ora in poi, essere costituite anche da un unico soggetto: viene in tal modo introdotto nel nostro ordinamento giuridico un elemento fortemente innovativo, che rimuove l'ostacolo dell'obbligatorietà di una pluralità di soci per la costituzione di una società costituita nelle forme consentite dal codice civile.

Sino ad oggi, infatti, le società, in sede di costituzione, dovevano contare su una base plurisoggettiva e, soprattutto, potevano contare sul beneficio della responsabilità limitata soltanto in presenza di un'attività economica svolta congiuntamente da più soggetti (la concentrazione di tutte le partecipazioni nelle mani di un solo socio era «sanzionata» con l'attribuzione, al socio unico, della responsabilità illimitata).

Il provvedimento normativo in parola prevede, inoltre, che, qualora le quote appartengano ad un solo socio o muti la persona dell'unico socio, gli amministratori debbano depositare, per l'iscrizione nel Registro delle imprese, una specifica dichiarazione riportante le complete generalità del socio unico.

Ciò vale anche qualora si ricostituiscia la pluralità dei soci, dal momento che è imposto agli amministratori l'obbligo di presentare una analoga dichiarazione.

Ambedue le dichiarazioni devono essere presentate dagli amministratori entro 15 giorni dall'iscrizione delle variazioni di compagine sociale nel libro soci della società, e devono riportare la data in cui è avvenuta l'iscrizione stessa.

Attraverso tali norme si è voluto garantire ai terzi interessati di conoscere in ogni momento l'eventuale unisoggettività della società e di verificare con esattezza l'assetto societario.

Tanto premesso, si osserva come il tipo di società in esame risponda pienamente all'esigenza sentita dall'imprenditoria artigiana di avere delle forme più agili di svolgimento dell'attività.

La società unipersonale, infatti, rappresentando una forma di gestione imprendito-

riale individuale nella quale viene riconosciuta la legittima facoltà di distinguere il capitale investito dal patrimonio personale e familiare, e viene offerta all'imprenditore stesso la possibilità di limitare la sua responsabilità al capitale investito nella propria impresa, realizza un ulteriore passo in avanti sulla via del rinnovamento del concetto stesso di impresa artigiana e, al contempo, consente di mantenere i requisiti fondamentali, previsti dalla legge-quadro, consistenti nella presenza prevalente del lavoro professionale del titolare e nella struttura organizzativa dell'impresa incentrata sulla figura dell'imprenditore artigiano.

Destano, invero, forti perplessità i criteri seguiti dal nostro legislatore nel recepire la norma comunitaria, in quanto non è stata prevista una enunciazione positiva dell'istituto, caratterizzando, come peraltro avviene in Francia, la tipicità della società unipersonale. Si è, invece, provveduto a rimuovere i precedenti ostacoli derivanti dalla preclusione contenuta nel nostro codice civile che inibiva la costituzione di società con unico socio.

Tale modalità di recepimento, purtroppo, determina, al momento, l'impossibilità di costituire una società artigiana unipersonale, stante l'attuale preclusione imposta dall'articolo 3, secondo comma, della legge n. 443 del 1985, che esclude la possibilità di costituire l'impresa artigiana in forma di «società a responsabilità limitata e per azioni e in accomandita semplice e per azioni».

In sostanza, il settore dell'artigianato, nel momento attuale, è l'unico settore economico, costituito da imprese individuali di piccola dimensione, spesso prive di personale dipendente, a risultare ancora escluso dalla possibilità di avvalersi della forma della società unipersonale a responsabilità limitata: ciò costituisce una palese ed illegittima discriminazione a carico delle imprese artigiane rispetto alle imprese degli altri settori economici, anche in considerazione della prevista indicazione prevista dalla direttiva comunitaria che ha introdotto tale figura societaria soprattutto per

tutelare la posizione delle piccole imprese e delle imprese artigiane.

Poichè, peraltro, esistono al momento le condizioni per il superamento del richiamato articolo 3, secondo comma, della legge n. 443 del 1985, si ritiene che una esplicita modifica di legge possa consentire la costituzione delle imprese artigiane in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, mantenendo ferme le condizioni che qualificano, nel nostro ordinamento, l'impresa artigiana stessa e, soprattutto, l'attuale regime previdenziale ed assistenziale obbligatorio applicabile all'imprenditore artigiano: in questa ottica si è espresso favorevolmente anche l'INPS ai fini del relativo inquadramento del titolare dell'impresa artigiana.

Per corrispondere a queste spinte innovative è, quindi, necessario procedere all'armonizzazione delle norme sulla società unipersonale con le norme della legge 8 agosto 1985, n. 443, la quale attualmente, come evidenziato, non prevede la possibilità di limitare le responsabilità connesse all'esercizio dell'impresa artigiana, restringendo l'organizzazione dell'impresa in forma societaria alla sola forma della società di persone a responsabilità illimitata e solidale fra i soci.

In tal modo, peraltro, non verrebbe scardinato il principio stabilito all'articolo 3 della citata legge quadro per l'artigianato, laddove si esclude che l'impresa artigiana possa essere esercitata nelle forme associative che prevedono una limitazione di responsabilità (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni).

In queste forme societarie, infatti, la figura preminente del titolare si stempera e si confonde con gli altri soci, al punto che ciò che viene ad assumere il ruolo preminente è il solo capitale, che anzi fa astrazione dal-

la figura dei soci; nell'impresa unipersonale a responsabilità limitata, invece, vengono mantenuti i requisiti fondamentali, previsti all'articolo 2 della legge, che individuano la figura dell'artigiano e la distinguono con nettezza dalle altre forme di svolgimento di attività imprenditoriale.

Il disegno di legge in esame, pertanto, riconosce espressamente la possibilità di organizzare l'impresa artigiana in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio (articolo 2).

Inoltre, il provvedimento che si propone prevede, opportunamente, che in caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità della società, l'impresa mantenga la qualifica di «artigiana», purchè il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Infine, all'articolo 3 è previsto che nei confronti delle società a responsabilità limitata con unico socio di natura artigiana non operi l'esclusione di cui all'articolo 78, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

In proposito si sottolinea che sarebbe illogico sottrarre le società a responsabilità limitata con unico socio artigiano ai vantaggi di natura tributaria che potrebbero derivare dall'assistenza di un CAAF nella gestione della contabilità. Con gli studi di settore, infatti, il CAAF è destinato ad assumere sempre maggiore importanza nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

Si ritiene che il presente disegno di legge meriti una rapida approvazione, al fine di offrire al settore artigiano strumenti organizzativi moderni, che consentano allo stesso di sviluppare forme di gestione finanziaria più avanzate e di affrontare in modo maggiormente adeguato le sfide del mercato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è sostituito dal seguente:

«È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi previsti dal precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società in nome collettivo, di società cooperativa, anche a responsabilità limitata, e di società in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono inseriti i seguenti:

«È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma, è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, di cui all'articolo 17 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, semprechè l'unico socio sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità della società di cui al comma precedente, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana, purchè il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2».

## Art. 2.

1. Alle società a responsabilità limitata con un unico socio di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni pre-

viste dal codice civile come modificato dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88.

Art. 3.

1. Nei confronti delle società a responsabilità limitata con un unico socio di natura artigiana, di cui all'articolo 1, comma 2, non opera l'esclusione prevista dall'articolo 78, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.